



COMUNE DI SICULIANA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



Piazza G. Basile 23 tel.0922818011 fax 0922815075 email protocollo@comune.siculiana.ag.it pec protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it

ORDINANZA N° 22 -

DEL 09/05/2016

IL SINDACO

(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/192 n.225)

CONSIDERATO

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

- Che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO

Che per la stagione estiva, occorre predisporre misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTO

- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 il cui disposto conferisce al Sindaco i poteri d'intento per prevenire e contrastare anche le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità;

TENUTO CONTO

- l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. in Sicilia;

la L. 225 del 24 febbraio 1992; VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale; V

- la legge regionale n°16 del 6 aprile 1996;
- la legge regionale n° 14 del 31 agosto 1998;
- il D.Lgs n°112 /98;
- la legge n° 353 del 21 novembre 2000, quale legge quadro in materia di incendi boschivi;
- la legge regionale n°14 del 14 aprile 2006; VISTA l'O.P.C.M. n° 3606 del 28 agosto 2007;
- la Circolare della regione Sicilia – Dipartimento di Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. 1722; VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2008;
- il piano di protezione civile comunale

RICHIAMATE

le precedenti Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto la prevenzione degli incendi boschi e di interfaccia;

ORDINA

- Durante il periodo compreso tra la data del **15 giugno** ed il **15 ottobre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
 - accendere fuochi;
 - usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 - di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo dell'anno che va dal **1° gennaio** al **14 giugno** e dal **16 ottobre** al **31 dicembre** è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro << *art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91*>>
- I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **15 giugno**.

- La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.
- Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.
- I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.
- I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.
- I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.
- Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno. con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.

SANZIONI

- Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale . le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie
- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 168,00** ad **euro 674,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del Decreto L.vo n° 285 del 30.04.1992;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato , sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 51,00** ad **euro 258,00** così come previsto dall'art. 40,comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 giugno** al **15 ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

- A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del giorno 01.07.2008 non in contrasto ovvero non contemplate dalla presente Ordinanza.
- La presente annulla e sostituisce l'avviso pubblico del 29/05/2014

RICORDA


- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno dei seguenti Organi od Amministrazioni:
 - Comando Prov.le dei VV. FF. tel. 115
 - Corpo Forestale tel. 1515
 - Com.do di Polizia Municipale tel. 0922818049
 - Ufficio di Protezione Civile tel. 0922818039
 - Arma dei Carabinieri tel. 112
 - Polizia di Stato tel. 113
 - Esecutori della presente, ciascuno per le rispettive competenze, sono:
l'Ufficio Com.le di Protezione Civile - gli Agenti della Forza Pubblica -
il Comando di P.M.
L'ufficio tecnico Comunale

DISPONE

- - che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
- - che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.Siculiana.ag.it).
- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di prevenzione e sanzionatori.
- La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Agrigento , alla Questura di Agrigento , al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento alla Provincia Regionale di Agrigento, al Servizio Provinciale di Agrigento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comandante della Stazione Carabinieri di Siculiana , al Comando di Polizia Municipale di Siculiana , all'Ufficio Tecnico area manutenzione .

Visto per la regolarità tecnica e correttezza dell'azione Amministrativa ai sensi dell'art147 bis del D.Lgs 267/2000.

Il responsabile dell'area tecnica
Geom. Laureato Tuttolomondo



Il sindaco

(Dottor Leonardo Lauricella)

